

Dott. **ALFREDO AZZINI** commercialista

Dott. **GIANLUCA MANUELLI** commercialista

Avv. **SARA AZZINI** avvocato

Nuova soglia di esenzione dei fringe benefit

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto *Aiuti-quater*), ha **innalzato per l'anno 2022 la soglia di esenzione dei fringe benefit, portandola da 600 euro a 3.000 euro.**

La somma potrà essere erogata, sotto forma di beni e servizi e/o di rimborso delle utenze domestiche, a discrezione del datore di lavoro, anche in misura non uniforme, a:

- lavoratori dipendenti;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- amministratori;
- tirocinanti.

Tra i possibili fringe benefit erogabili rientrano:

- Buoni spesa;
- Buoni acquisto;
- Buoni carburante;
- Rimborsi per bollette relative ad utenze domestiche (acqua, luce e gas);
- Doni e regali natalizi;
- Autovettura in uso promiscuo;
- Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo;
- Fabbricati concessi in uso abitativo;
- Interessi su prestiti a dipendenti;
- Servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente;
- Coperture assicurative extra-professionali.

Qualora venga superata la soglia di esenzione di 3.000 euro, l'intero importo dovrà essere assoggettato a contribuzione e a tassazione.

La nuova norma non intacca l'agevolazione del bonus carburante di 200 euro introdotta dall'art. 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Pertanto, la soglia di 3.000 euro risulta ulteriore a quella dei 200 euro per buoni carburante.

Si precisa che per poter usufruire della nuova soglia di esenzione, **la corresponsione delle somme e dei beni deve avvenire entro il 12 gennaio 2023.**

Il datore di lavoro potrà dedurre integralmente le somme corrisposte dal proprio reddito.